

q) Vini e vermouth – Vini e mosti

Contrattazione dei vini	Art. 39
Campioni e analisi	” 40
Sigillamento delle botti o delle vasche	” 41
Contrattazione in base alla gradazione e ad altre caratteristiche	” 42
Clausola speciale “svolto” o “da svolgere” –	” 43
Determinazione della gradazione alcolica e zuccherina	” 44
Tolleranze di gradazione – Eccedenze o deficienze	” 45
Contrattazione a prezzo ettogrado	” 46
Contrattazione in base ad una gradazione minima	” 47
Consegna	” 48
Ritardo nel ritiro o nella consegna del vino	” 49
Verifica della merce	” 50
Rifiuto del vino non corrispondente al campione	” 51
Accettazione tacita della merce	” 52
Trasporto, pesatura, scarico	” 53
Pagamento	” 54
Reclami	” 55
Contrattazione di vini destinati alla distillazione ed alla acetificazione	” 56
Vini fini da bottiglia	” 57
Vini in recipienti chiusi	” 58
Mediazione	” 58

q) Vini e vermouth – Vini e mosti

Art. 39 - Contrattazione dei vini.

I vini si trattano per assaggio oppure su campione. Vengono venduti: a peso, che s'intende sempre a chilogrammo, a ettogrado, o a numero (se si tratta di vini in recipienti chiusi).

Art. 40 - Campioni e analisi.

Se, al momento della contrattazione dei vini o mosti, il compratore preleva un campione della merce scelta e provvede alla sua suggellatura alla presenza del venditore, detto campione fa fede, ad ogni effetto legale, della qualità e gradazione della merce contrattata. In ogni caso, all'atto della consegna della merce, si prelevano, da ciascuna delle parti, quattro campioni che vengono subito debitamente suggellati.

Ciascuna parte provvede a sottoporre un campione ad analisi presso un laboratorio autorizzato¹, per stabilire la gradazione effettiva da fatturare, che è data dalla media dei risultati delle due analisi.

In caso di divergenza superiore ai 3/10 di grado fra i risultati delle due analisi, queste si dovranno rifare col secondo campione.

¹ Art. 16 RD. 1° marzo 1928 n° 842.

Art. 41 - Suggellamento delle botti o delle vasche.

E' facoltà del compratore di suggellare le botti o le vasche contenenti il vino o il mosto acquistato.

Art. 42 - Contrattazione in base alla gradazione e ad altre caratteristiche.

I vini od i mosti che non vengono trattati su campione sono contrattati sulla base della gradazione, del colore, della schiuma, relativamente alla località di produzione.

Molto comunemente si distinguono in qualità primaria e qualità mercantile: per la prima si intendono quei mosti e vini che, per densità di colore, per schiuma e per gradazione alcoolica, abbiano raggiunto la più alta media riscontrata nei mosti o vini di quella determinata provenienza o di una determinata vendemmia; per la seconda si intendono tutti gli altri, purché sani e senza difetti.

Art. 43 - Clausola speciale "svolto" o "da svolgere" - Determinazione della gradazione alcoolica e zuccherina.

Quando la consegna della merce contrattata ha luogo entro l'11 novembre, si ha riguardo non solo alla gradazione alcoolica ma anche a quella zuccherina (clausola "svolto" e "da svolgere").

Quando la consegna ha luogo dopo l'11 novembre, si ha riguardo alla sola gradazione alcoolica ("svolto"), salvo per i vini che notoriamente mantengono per tutto l'anno una sensibile parte zuccherina (clausola da stabilire al momento della contrattazione).

La gradazione alcoolica si intende determinata col metodo ufficiale CEE, quella zuccherina col metodo Fehling.

L'alcool da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora indecomposto contenuto in 100 cm cubici di mosto e di vino.

Art. 44 - Tolleranze di gradazione - Eccedenze o deficienze.

Nella contrattazione di vini con prezzo determinato per chilogrammo, è ammessa una tolleranza di 3/10 di grado in più o in meno.

Se tale percentuale di tolleranza è superata, si distinguono due ipotesi:

- a) se la gradazione in meno supera i 3/10 ma non oltre il mezzo grado, il compratore è tenuto ad accettare la merce con una riduzione del prezzo corrispondente alla differenza di gradazione del vino;
- b) se la gradazione in meno supera il mezzo grado suddetto, il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

Art. 45 - Contrattazione a prezzo ettogrado.

Per i mosti ed i vini che sono contrattati ad un dato prezzo ettogrado, il prezzo è determinato in base alla gradazione effettiva della merce consegnata, per la quale è ammessa una tolleranza in più o in meno non

superiore al mezzo grado. Oltre tale differenza il compratore ha diritto di rifiutare la merce, fatta eccezione per i mosti, per i quali la tolleranza di gradazione in più o in meno è fissata in un grado.

Art. 46 - Contrattazione in base ad una gradazione minima.

Per i mosti e i vini contrattati in base a una gradazione minima, è ammessa una tolleranza massima di 2/10 di grado. Se il contratto indica una gradazione "circa", la tolleranza ammessa è di 3/10.

Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 5 % in più o in meno.

Art. 47 - Consegna.

Qualora nel contratto non sia stabilito il termine per la consegna, si intende che essa debba avvenire prontamente, con una tolleranza di 8 giorni.

Art. 48 - Ritardo nel ritiro o nella consegna del vino.

Se il compratore ritarda nel ritiro della merce, il venditore non è liberato dall'osservanza del contratto, se non previa diffida scritta allo stesso di ritirare il vino entro un termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia intervenuto un nuovo accordo fra le parti, il contratto s'intende risolto e il venditore può incamerare la caparra e chiedere il risarcimento dei danni.

Se è il venditore a ritardare la consegna della merce, il compratore, dopo vana analoga diffida scritta, ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

Art. 49 - Verifica della merce.

Di solito si determina nei contratti il luogo in cui la merce deve essere verificata. In difetto di tale determinazione, la verifica deve essere fatta sui mezzi di trasporto, alla partenza o all'arrivo, a seconda che la merce sia venduta franco partenza o franco arrivo.

Art. 50 - Rifiuto del vino non corrispondente al campione.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che non corrisponda al campione.

Art. 51 - Accettazione tacita della merce.

Il vino si intende accettato, quando il compratore l'ha introdotto nei propri recipienti, salvo che non risulti conforme al prodotto acquistato sulla base dell'analisi fatta con i campioni prelevati prima del travaso del vino nei recipienti del compratore.

Art. 52 - Trasporto, pesatura, scarico.

Il trasporto del vino a domicilio o all'azienda del compratore in città è a

cura e spese del venditore. Quando il vino è venduto franco domicilio del destinatario, il venditore è responsabile della qualità e delle avarie e le spese di trasporto sono a suo carico.

Se invece è venduto franco cantina del venditore il trasporto e le avarie sono a carico e a rischio del compratore.

La spesa di pesatura è a carico del venditore e quella di scarico grava sul compratore.

Qualora il vino sia stato venduto e il compratore ne abbia pagato il trasporto, questo viene detratto dal prezzo d'acquisto. Il pagamento delle spese di trasporto non pregiudica il compratore nelle proteste che eventualmente dovesse fare sulla quantità e qualità della merce.

Art. 53 - Pagamento.

Il pagamento dei mosti e dei vini è eseguito a contanti, dopo la verifica qualitativa e quantitativa della merce.

Art. 54 - Reclami.

I vizi e i difetti debbono essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna della merce, sempreché siano stati prelevati dei campioni suggellati.

Se il compratore ha suggellato le botti e le vasche acquistate (vedi Art. 41), ogni naturale alterazione della merce resta a suo carico.

Art. 55 - Contrattazione di vini destinati alla distillazione ed alla acetificazione.

I vini destinati alla acetificazione ed alla distillazione sono contrattati ad un dato prezzo per grado e per chilogrammo e non in base all'acidità volatile.

Per i vini di cui sopra, valgono tutti gli altri usi indicati per i vini comuni.

Art. 56 - Vini fini da bottiglia.

I vini fini da bottiglia si contrattano su campione, in base alla provenienza, alla qualità speciale e alle loro caratteristiche inerenti, con esclusione di ogni vizio e difetto.

Art. 57 - Vini in recipienti chiusi.

La vendita di vini in recipienti chiusi è effettuata a numero.

Il valore del recipiente è compreso nel prezzo stabilito.

Per i vini venduti invece in recipienti a rendere (damigiane, bottiglie, fiaschi o bottiglioni e relativi cestelli contenitori, fusti per la spillatura) è obbligo versare una cauzione.

In caso di mancata resa entro 120 giorni dalla consegna, il venditore può richiedere il pagamento del contenitore al valore corrente restituendo la cauzione.

Il ritiro dei recipienti vuoti è a carico del venditore quando la merce è stata venduta "franco arrivo".

Art. 58 - Mediazione.

La provvigione di mediazione per i contratti di vini e mosti, in recipienti o in bottiglie, e di vini destinati alla distillazione o acetificazione, è la seguente ed è dovuta dal solo venditore:

	Per contratti fra produttori e grossisti	Per contratti fra grossisti e dettaglianti
- Mosti e vini comuni	2%	3%
- Vini liquorosi in genere	3%	4%
- Vini in recipienti chiusi (fiaschi e damigiane)	3%	4%
- Aceto di vino	4%	6%

* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati. *